

dy

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

TORINO

15 DIC. 2011

Pervenuto il

Protocollo n°.....11060



Tribunale Ordinario di Torino

**OGGETTO: Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), in vigore dal 1/1/2012.
Modifiche in materia di spese di giustizia - contributo unificato.**

Prot. 6368/S

Torino, 13 dicembre 2011

Ai Responsabili delle Cancellerie Civili
Sede Centrale, Sezioni Distaccate e Uffici del
Giudice di Pace

Al Responsabile URP Tribunale

SEDE

e p.c.

Al Signor Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino

Al Ministero Della Giustizia
Dipartimento degli Affari della Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Roma

Al Signor Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia

Roma

L'art. 28 della legge di stabilità ha introdotto alcune **modifiche, in materia di contributo unificato, al DPR 115/2002 (TUSG)**, con riferimento a:

1. giudizi di impugnazione,
2. modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

1. Giudizi di impugnazione

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera a), all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».

Ai sensi dell'art. 28 co. 3. «La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Si ritiene che l'aumento del c.u. della metà per i giudizi di impugnazione, si applichi non solo per le sentenze, ma anche per gli altri provvedimenti del Giudice impugnati in grado diverso di giudizio (per es. le ordinanze ex art. 702 bis cpc e quelle ex art. 708, commi 3 e 4, impugnabili davanti alla Corte d'Appello) e non si applichi invece, sempre per esempio, ai reclami al Collegio nello stesso grado di giudizio, alle opposizioni a decreto ingiuntivo, alle opposizioni al decreto di pagamento del compenso al difensore ecc. ex artt. 84, 99 e 170 DPR 115/02 e ai ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35 d.lgs. 28/1/2008 n. 25.

2. Modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera b), all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La parte di cui al comma 1 (*la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

Pertanto la **parte di cui al comma 1** (*la parte che per prima si costituisce in giudizio ecc.*) **deve provvedere all'integrazione del c.u, solo se dall'atto depositato consegue un aumento del valore della causa, mentre le altre parti**, quando modificano la domanda ecc., sono tenute al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, **anche se non consegue un aumento di valore della causa.**

Secondo quanto sopra visto, ad ogni **modifica della domanda, consegue il pagamento di un nuovo contributo unificato: integrativo per la parte di cui al comma 1, se vi sia un aumento del valore della causa, autonomo, in base al valore della domanda proposta, per le altre parti, anche se non vi sia aumento del valore (ed anche in caso di riduzione del valore).**

Quando **“le altre parti ... formulano chiamata in causa”**, si ritiene che il c.u. debba essere pagato da chi formula, appunto, la chiamata e non dal chiamato, a meno che, a sua volta, non proponga altra domanda riconvenzionale o formuli altra chiamata in causa.

Quando **“le altre parti ecc. ...”**, nello stesso atto, formulano contemporaneamente, per esempio, domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, sono tenute a versare, per questa causale, un unico contributo unificato autonomo.

ESPRESSA DICHIARAZIONE

La parte deve pertanto allegare all'atto depositato (compreso l'atto di citazione) una **dichiarazione, sottoscritta personalmente – sotto la sua responsabilità - dal difensore costituito o in delega e non da chi deposita materialmente l'atto, da cui risulti espressamente (all. 1):**

- se stia modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o formulando chiamata in causa o svolgendo intervento autonomo;
- il valore della domanda proposta e se vi sia un aumento del valore della causa.

L'omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art. 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di € 206,00 (art. 13 lett. c) per i procedimenti pendenti innanzi al Giudici di Pace e di € 1.466,00 (art. 13 lett g) per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.

ESECUZIONI

Sono soggetti al versamento del contributo unificato in base al valore del precetto :

- gli atti di intervento nelle procedure esecutive già instaurate da altro creditore, fatte salve le esenzioni introdotte dalla L.111/11;
- gli atti di intervento ex art 524, 2° comma e 550, 2° comma c.p.c. in cui è fatto onere al Cancelliere di procedere alla riunione dei pignoramenti successivi, in quanto gli stessi debbono essere trattati come atti di intervento.

CAUSE DI FAMIGLIA

Per quanto riguarda la sezione famiglia, nei casi previsti dall'art. 28 della legge di stabilità modificativo dell'art. 14 comma 3 del DPR 115/02, si è ritenuto, di concerto con il Presidente di Sezione, di esigere il pagamento di un c.u. autonomo nella misura di € 85,00 in quanto la legge, nella determinazione del contributo per le cause di separazione e divorzio non adotta il criterio del valore.

Ove, però, le domande presentate nell'ambito delle procedure di separazione o divorzio modifichino il valore della causa (ad es. risarcimento del danno biologico o scioglimento di comunione), si adotterà il criterio del valore e il contributo unificato dovrà essere versato a prescindere dall'ammissibilità delle domande stesse.

Le Cancellerie sono pregate di affiggere nelle bacheche la presente circolare e l'allegato avviso all'utenza (all. 2) e a mettere a disposizione degli Avvocati i moduli-facsimile della dichiarazione (all.1).

Si allega copia della nota contenente i quesiti al Ministero della Giustizia, relativi a quanto sopra, inoltrata in data odierna, per via gerarchica tramite la Corte d'Appello,.

Il Coordinatore del Settore Civile
dott. Andrea Porceddu

Visto.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Luciano Panzani



Tribunale Ordinario di Torino

AVVISO ALL'UTENZA

Il primo gennaio 2012 entrerà in vigore la legge 183/11 (legge di stabilità 2012) che ha apportato notevoli modifiche all'art. 14 del T.U. 115/02 in ambito di contributo unificato.

Il Tribunale, in data odierna, ha emesso una circolare in proposito e, contemporaneamente, ha inviato un quesito al Ministero della Giustizia per avere chiarificazioni in merito all'applicazione della norma.

L'Ufficio ha anche elaborato un **modulo-facsimile di dichiarazione**, sottoscritta personalmente dal difensore costituito o in delega, sotto la sua responsabilità, **che**, ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera b) della legge di stabilità, **dovrà obbligatoriamente essere allegata agli atti (compresi gli atti di citazione) depositati a far data dal 2 gennaio 2012.**

L'omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art. 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di € 206,00 (art. 13 lett. c) per i procedimenti pendenti innanzi al Giudici di Pace e di € 1.466,00 (art. 13 lett g) per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.

Torino, 13 dicembre 2011

Il Coordinatore del Settore Civile
dott. Andrea Porceddu



Tribunale Ordinario di Torino

R.G. _____

Io sottoscritto Avv. _____ **dichiaro**, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/02, così come modificato dalla legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge, che con l'atto depositato in data _____

- non propongo domanda riconvenzionale,
- non modifico le domande già proposte,
- non chiamo in causa terzi.

oppure

- propongo domanda riconvenzionale
- modifico domande già proposte
- chiamo in causa terzi
- svolgo intervento autonomo

e inoltre:

(PARTE ATTRICE)

- dichiaro che da ciò non consegue un aumento di valore della causa
- dichiaro che in quanto a ciò consegue l'aumento del valore della causa e che il valore della domanda proposta è di € _____ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € _____ ed integro, quindi, il contributo già versato dell'ulteriore somma di € _____

(PARTE CONVENUTA)

- verso il contributo determinato in misura fissa in € _____
- dichiaro che il valore della domanda proposta è di € _____ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € _____
- dichiaro che il valore della domanda proposta è indeterminato e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € _____

Torino,

(Firma dell'Avvocato)
